



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Terza**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 333 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ditta Geoscar Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo Ernesto Bacile e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via B. Martello, 19;

***contro***

Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Giuditta Angelastri, elettivamente domiciliata presso quest'ultima - Ufficio Legale c/o Amministrazione Provinciale;

***nei confronti di***

Società Tecnologie Stradali Srl Unipersonale, rappresentata e difesa dall'avv. Clemente Manzo, domiciliata ex lege presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

### *per l'annullamento*

- del verbale o dei verbali del 14 e 18 Gennaio 2011, di cui alla comunicazione 18 Gennaio 2011 della Provincia di Lecce con cui è stato pubblicato l'esito incanto pubblico relativo a "*Lavori di manutenzione straordinaria adeguamento S.P. n. 361 e sistemazione della viabilità di servizio – anno 2008*", con cui a seguito di incanto pubblico esperito in data 14 e 18 gennaio 2011 mediante invio delle offerte per posta, a norma del R.D. 20.12.1937 n. 2339 con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. ed art. 89 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, è risultata aggiudicataria dei lavori la ditta Tecnologie Stradali srl da Cannello ed Arnone (Ce) con il ribasso offerto del 31,8922%;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ivi compreso e per quanto occorra il silenzio della Provincia di Lecce in ordine alla nota inviata via fax e posta elettronica certificata di preavviso di ricorso della ATI Geoscar -Carbotti;
- per la esclusione della ditta Caroli Pietro, che non ha presentato cauzione valida 180 giorni ai sensi dell' art. 75 Codice Appalti;
- e per la consequenziale aggiudicazione dell' appalto dei lavori in oggetto alla ricorrente ATI Geoscar - Carbotti , seconda in graduatoria e prima in caso di esclusione della ditta Caroli;
- della nota 14 febbraio 2011 del dirigente del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Lecce, ricevuta in data 22 febbraio 2011 con cui si comunica di non poter accogliere la richiesta di

aggiudicazione della gara in favore della ATI Geoscar srl - Carbotti Giuseppe;

- nonché di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e della Società Tecnologie Stradali Srl Unipersonale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi nei preliminari l'avv. Bacile per la ricorrente, l'avv. Angelastri per la p.a. e l'avv. Manzo per la controinteressata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. La ricorrente impugna gli atti epigrafati deducendo i seguenti motivi di ricorso:

- Violazione art. 76 c. 5 codice contratti e D.M. n. 123 del 12 marzo 2004. Violazione bando di gara. Eccesso di potere per violazione della par condicio tra tutti i concorrenti.

1.1. Con il ricorso all'esame l'ATI Geoscar – Carbotti, partecipante all'incanto pubblico indetto dalla Provincia di Lecce mediante procedura aperta con il criterio del maggior ribasso per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento del tronco compreso tra la S.P. 69 e la S.P. 198 e sistemazione della viabilità di

servizio, deduce la illegittimità dell'ammissione alla gara della ditta Caroli Pietro per la mancanza della validità della cauzione con conseguente necessità della esclusione della stessa e l'aggiudicazione della gara in suo favore.

In particolare, a dire della stessa, avendo la P.A. rinviato la data di presentazione delle offerte, in un primo momento fissata per il 26 novembre 2010, alle ore dodici del 13 gennaio 2011, la cauzione presentata dalla ditta Caroli Pietro avrebbe perso validità

1.2. Avendo la Geoscar sollecitato l'esclusione della ditta Caroli, la Provincia di Lecce, con nota del 14 febbraio 2011, esplicitava alla ricorrente le ragioni per le quali quest'ultima ditta non era incorsa in alcuna violazione, sostenendosi che trattandosi di rinvio disposto dalla Provincia in sede di gara era stata ritenuta ugualmente idonea la documentazione predisposta dalle ditte partecipanti alla data del 26 ottobre 2010 e che, comunque, nelle condizioni generali e particolari della polizza presentata dalla Caroli la dicitura che la garanzia " *avrà validità di 180 giorni o quella maggiore o minore prevista dal bando di gara, decorrenti dalla data di presentazione delle offerte, con l'impegno al rinnovo per ulteriori 60 giorni qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta la sua aggiudicazione*" consentiva di ritenerne la validità.

1.3. Il ricorso è infondato.

1.4. In primo luogo deve precisarsi che nella comunicazione di rinvio della gara del 24 novembre 2001, la stazione appaltante nel disporre la proroga della data di scadenza della presentazione delle offerte alle ore dodici del 13 gennaio 2011, precisava che " *Resta fermo ed invariato il*

*contenuto del bando di gara per tutto quanto non attiene a quanto innanzi precisato”.*

Risulta quindi evidente che in assenza di alcuna disposizione innovativa circa la validità della garanzia in questione, in ossequio ai principi della massima partecipazione nelle gare d'appalto, oltre che di quello del non aggravamento del procedimento, non vi sono ragioni testuali o teleologiche per sostenere la tesi della ricorrente.

A ciò aggiungasi che, comunque, la previsione nelle condizioni particolari della polizza stipulata dalla Caroli, costituente parte integrante della stessa, della clausola *“la garanzia avrà validità di 180 giorni, o quella eventualmente maggiore prevista nel bando di gara, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, con l’impegno al rinnovo per ulteriori 60 gg. qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione”* consente di ritenere che la validità della garanzia per 180 giorni può ritenersi decorrente dalla data di ripresentazione dell’offerta avvenuta dopo il disposto rinvio della data di scadenza e la restituzione dei plichi pervenuti e, comunque, per ulteriori 60 giorni, in caso di mancata aggiudicazione (e quindi per un periodo di validità della garanzia almeno sino al 26 luglio 2011).

1.4 - Conclusivamente i provvedimenti impugnati non meritano le censure espresse nel ricorso e nei motivi aggiunti.

2. - Il ricorso deve essere respinto pur sussistendo giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione

Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)